

Avverso detto provvedimento la società [REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t., ha proposto reclamo fondato sui seguenti motivi:

- a) illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto inesistente un fascio di accordi con i creditori nonché insufficiente l'accordo intervenuto con un solo creditore per un credito pari allo 0,03% della complessiva debitoria;
- b) erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto una compressione dei diritti del creditore pubblico al quale era stata offerto il pagamento di una percentuale irrisoria, pari al 3%;
- c) inconferente richiamo ad un precedente giurisprudenziale del Tribunale di Lecce;
- d) infondatezza dell'argomentazione relativa all'impossibilità di determinare il valore della società, e di conseguenza, la congruità dell'offerta di acquisto dell'azienda formulata da [REDACTED];
- e) erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto l'impossibilità di procedere alla cessione dell'azienda ad un determinato proponente scelto dalla debitrice senza il ricorso ad una gara;
- f) erronea valutazione dello scenario alternativo all'omologazione dell'accordo;
- g) apodittica affermazione del Tribunale secondo il quale in merito alla mancanza di convenienza per il Fisco ad accettare l'offerta fatta da [REDACTED] all'Erario.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate evidenziando di non avere avuto notizia né della proposizione del ricorso per l'omologazione dell'accordo né della fissazione dell'udienza né di alcun atto processuale precedente al decreto di rigetto del 23.01.2023; ha specificato che solo in data 28.03.2023 l'Avv. Giovanni Noschese le ha inviato copia del reclamo proposto ai sensi dell' art. 51 D.Lgs. n. 14/2019 avverso il decreto del Tribunale.

La reclamata, in primis, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omologa forzosa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti perché

proposto in violazione dell'art. 63 comma 2 del Codice della Crisi; ha specificato al riguardo che la reclamante ha presentato all'Agenzia delle Entrate la proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 63 D.Lgs. n.14/2019 in data 11.02.2022 ed in data 17.10.2022 ha depositato ricorso per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione al Tribunale di Salerno; detto ricorso, prosegue, in quanto depositato prima dello scadere del termine perentorio di novanta giorni previsto dal citato articolo, è pertanto inammissibile.

Nel merito ha poi puntualmente contestato la fondatezza dei motivi di gravame chiedendone il rigetto.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Fondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso e il suo accoglimento determina anche l'assorbimento di tutti i motivi di reclamo.

Va opportunamente chiarito che gli accordi di ristrutturazione previsti dall'art. 57 CCII sono preceduti da una fase di trattative in cui l'imprenditore negozia con i propri creditori - che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti - i termini e le modalità della ristrutturazione del debito sulla base del piano attestato; tanto si desume dalle disposizioni contenute nell'art. art. 63 CCII, rubricato "Transazione su crediti tributari e contributivi", in cui si prevede che *"nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione"* e nell'art. art. 61 comma 2 il quale menziona *"l'avvio delle trattative"* negli accordi ad efficacia estesa. Alla conclusione degli accordi con i creditori nella percentuale indicata segue, ai sensi dell'art. 48 CCII, la loro presentazione- unitamente al corredo documentale prescritto dal citato art. 57- al Tribunale con richiesta della loro omologa; il Tribunale, all'esito della decisione sulle opposizioni eventualmente presentate nel termine di trenta giorni (art. 48 CCII), provvede sull'istanza.

Stante la natura di atto negoziale dell'istituto qui in esame, il presupposto per l'omologazione degli accordi è che questi siano stati

conclusi; in caso contrario, infatti, non vi sarebbe un accordo sul quale i creditori possano formulare opposizioni e sul cui il Tribunale possa incentrare il giudizio di omologazione.

Ciò comporta che anche nell'ipotesi in cui l'accordo sia accompagnato da una proposta di transazione fiscale e/o previdenziale è necessaria l'adesione degli uffici erariali competenti ai quali l'imprenditore ha formulato la proposta di ristrutturazione.

Nell'ipotesi di mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale, il comma quinto dell'art. 63 comma 2 bis CCII (che riproduce la disposizione già contenuta nell'art. 182 bis l.f., come novellato dall'articolo 3, comma 1 bis, DL 125/2020 , convertito nella L. 159/2020) prevede che *"Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*; detto intervento "sostitutivo" del Tribunale in merito alla convenienza della proposta concordataria - cd. "omologazione forzata" (o cram down) della transazione fiscale e contributiva- tuttavia, non può intervenire prima del decorso del termine di cui all'art. 63, comma 2, ultimo periodo, CCII, il quale prevede appunto che *"Ai fini del comma 2-bis, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione"*.

Stando al tenore di dette disposizioni, dunque, prima dello scadere del termine di novanta giorni, l'imprenditore proponente la transazione fiscale e/o previdenziale non può adire il Tribunale per l'omologa degli accordi perché la valutazione della convenienza della proposta da parte del giudice è in modo inequivocabile subordinata all'accertamento o dell'espresso rifiuto o della mancata tempestiva

adesione dell'ufficio erariale alla proposta di ristrutturazione formulata dall'imprenditore in crisi; del resto, come osservato di recente dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Catania sez. IV, 19.01.2023), solo alla scadenza di detto termine gli enti di cui all'art. 88 CCII disporranno del termine dei trenta giorni per proporre le eventuali opposizioni, onde prospettare le proprie ragioni, anche in relazione alle valutazioni che il tribunale è chiamato a compiere.

Venendo al caso in esame si osserva che la reclamante ha presentato al Tribunale di Salerno il ricorso per l'omologa dell'accordo raggiunto con la ██████████ -titolare di un credito pari allo 0,03% dell'intera debitoria - in data 17.10.2022 ; il ricorso è stato corredato da una proposta di trattamento dei crediti tributari di euro 308.678.280,00 (corrispondente al 97% del complessivo ammontare della debitoria) presentato all'Agenzia delle Entrate in data 11.10.2022.

Alla data del deposito, quindi, non era ancora scaduto il termine di novanta giorni che avrebbe consentito al Tribunale di omologare forzosamente l'accordo con l'Erario oggetto della proposta; né l'accordo con il creditore ██████████ avrebbe potuto essere omologato stante la percentuale del tutto irrisoria (pari allo 0,03%) della complessiva debitoria, affatto corrispondente a quella prevista dal citato art. 57, percentuale correttamente ritenuta insufficiente dal Tribunale ai fini dell'accoglimento della richiesta di omologa.

Detti rilievi assorbono ogni altra questione; di conseguenza il reclamo va rigettato e il provvedimento impugnato confermato.

Le spese, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, seguono la soccombenza della reclamante.

Infine occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe indicato, così provvede:

1.rigetta il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;

2.condanna la società  al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, spese che liquida in euro 4.236,00, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;

3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo;

4. manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Salerno, in data 11 maggio 2023

Il Consigliere estensore

dott.ssa Maria Elena Del Forno

Il Presidente

dott.ssa Ornella Crespi